

Codice A1705B

D.D. 16 maggio 2022, n. 390

PSR 2014-2022 - Misure 10 e 11. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 352 del 29.04.2022 e n. 240 del 28.03.2022 in merito alle scadenze per la presentazione delle domande di sostegno in conformità al reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. e al decreto ministeriale 13.05.2022 prot 0217663 e ulteriore rettifica della DD n. 352 del 29.04.2022



ATTO DD 390/A1705B/2022

DEL 16/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2022 - Misure 10 e 11. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 352 del 29.04.2022 e n. 240 del 28.03.2022 in merito alle scadenze per la presentazione delle domande di sostegno in conformità al reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. e al decreto ministeriale 13.05.2022 prot 0217663 e ulteriore rettifica della DD n. 352 del 29.04.2022

Visti:

i regolamenti (UE) 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e le loro successive modifiche e integrazioni;

i regolamenti (UE) della Commissione 640/2014, 807/2014, 808/2014 e in particolare il regolamento (UE) 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, in ultimo modificato dal reg. (UE) 2021/540 della Commissione;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con Decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con Decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021;

visto il regolamento (UE) 2020/2220, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2022;

visto che le modifiche del PSR della Regione Piemonte relative al periodo transitorio sono state approvate dalla Commissione dell'Unione europea mediante la citata Decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021;

considerate, nell'ambito del PSR, la Misura 10, sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) e la Misura 11 (Agricoltura biologica), corrispondenti rispettivamente all'articolo 28 (1-8) e all'articolo 29 del regolamento (UE) 1305/2013;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 26-4961 del 29.04.2022, che ha disposto l'attivazione di un nuovo bando con una dotazione finanziaria di euro 4.560.000,00 di spesa pubblica totale per la presentazione di nuove adesioni ad alcune operazioni della Misura 10, Sottomisura 10.1 per impegni di durata biennale e pertanto più brevi dell'usuale, nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2020/2220, salvo che per l'azione 10.1.7/1 (*Gestione di formazioni vegetali e aree umide*) per la quale, in concordanza con il PSR, è stato confermato il periodo di attuazione decennale richiesto dalla natura dei relativi impegni;

tenuto conto che la citata DGR n. 26-4961 del 29.04.2022 ha demandato alla Direzione agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la sua attuazione e vista la determinazione dirigenziale n. 352 del 29.04.2022 del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della citata Direzione mediante cui è stato attivato il relativo bando per l'assunzione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) relativi alla Misura 10, operazioni 10.1.2, 10.1.3 azioni 2 e 3, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9 di durata biennale (ad eccezione della 10.1.7.1 di durata decennale) e viste le scadenze fissate per la presentazione delle domande;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-3897 dell'8.10.2021 che ha stabilito, tra l'altro, che le eventuali risorse finanziarie stanziare per l'Operazione 11.1.1 e non utilizzate per il finanziamento delle domande pervenute ai sensi del bando attivato nel 2021, sarebbero state destinate per il nuovo bando dell'Operazione 11.1.1 da attivare all'inizio del 2022 e verificate le risorse residue non impiegate per le domande pervenute ai sensi del bando 2021 nonché i minori utilizzi;

risultati utilizzabili 2.742.940 di euro di spesa pubblica totale per nuovi impegni triennali della Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022 ed in particolare dell'Operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica";

vista la determinazione dirigenziale n. 240 del 28.03.2022 con cui è stato attivato un bando per l'assunzione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) relativi alla Misura 11 Agricoltura biologica, operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica di durata triennale con la citata dotazione finanziaria di 2.742.940 euro di spesa pubblica totale e viste le scadenze fissate per la presentazione delle domande;

considerato che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi anche alle date di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13.05.2022, prot.

0217663 il quale ha accolto le richieste di proroga dei termini stabilendo modifiche all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 28.03.2022, prot 0141342 consistenti nella proroga del termine per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento e stabilendo, altresì, modifiche all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto consistenti nella proroga dei termini per la comunicazione delle modifiche delle suddette domande;

considerato che le citate determinazioni dirigenziali n. 352 del 29.04.2022 e n. 240 del 28.03.2022 riguardanti rispettivamente le nuove adesioni alla misure 10, sottomisura 10.1 e alla misura 11, hanno previsto la data del 16 maggio 2022 quale termine per la presentazione delle domande di sostegno, fatte salve eventuali successive scadenze indicate dallo Stato italiano in applicazione del regolamento (UE) 2021/540, e di conseguenza hanno fissato rispettivamente al 31 maggio 2022 e al 10 giugno 2022 i termini per la presentazione delle domande di modifica e per la presentazione tardiva delle domande;

vista, inoltre, la determinazione dell'ARPEA n. 110 del 16 maggio 2022, che a seguito dell'emanazione del citato decreto ministeriale ha fissato rispettivamente al 15 giugno 2022 e al 30 giugno 2022 le scadenze rispettivamente per la presentazione delle domande di pagamento iniziali e delle domande di modifica e all'11.07.2022 il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande iniziali e di modifica;

ritenuto di adeguarsi alle nuove scadenze e stabilito, pertanto, di modificare, secondo quanto specificato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, le citate determinazioni dirigenziali n. 352 del 29.04.2022 (bando per nuove adesioni alla Misura 10) e n. 240 del 28.03.2022 (bando per nuove adesioni alla Misura 11) per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) e le scadenze successive ad esse correlate;

verificato, inoltre, che nella DD n. 352 del 29.04.2022 (bando per la presentazione di nuove adesioni alle Operazioni della Misura 10, sottomisura 10.1) per mero errore materiale nella parte II in riferimento all'Operazione 10.1.9 *Gestione ecosostenibile dei pascoli*, al par. 2.6.3 *Condizioni di ammissibilità/esclusione* nella tabella di Conversione delle unità animali in Unità di Bestiame adulto (UBA) non è stata riportata, per mero errore materiale, la categoria Bovini di meno di 6 mesi che vale 0,4 UBA;

risultato necessario, pertanto, apportare anche la modifica della tabella di conversione delle unità animali in UBA per l'operazione 10.1.9, inserendo la categoria dei bovini di meno di 6 mesi;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore regionale competente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

DETERMINA

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'Allegato, recante modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 352 del 29.04.2022 (bando per nuove adesioni alla Misura 10) e n. 240 del 28.03.2022 (bando per nuove adesioni alla Misura 11).

In attuazione del regolamento (UE) 809/2014 e s.m.i., del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 marzo 2022 prot 0141342 come modificato dal decreto 13 maggio 2022 prot 0217663 e in concordanza con la determinazione Arpea n. 110 in data 16 maggio 2022, le modifiche riguardano entrambe le Determinazioni citate in merito al differimento:

- dal 16/5/2022 al 15/6/2022 del termine ultimo per la trasmissione delle domande di sostegno (e pagamento),
- dal 31/05/2022 al 30/06/2022 del termine ultimo per la trasmissione delle domande di modifica (articolo 15 del regolamento (UE) 809/2014) e
- del termine per la presentazione tardiva, in conseguenza dei rinvii precedenti.

La rettifica ulteriore, per mero errore materiale, concerne la determinazione dirigenziale n. 352 del 29.04.2022 in cui viene sostituita la tabella di Conversione delle unità animali in Unità di Bestiame adulto (UBA) in riferimento al par. 2.6.3 *Condizioni di ammissibilità/esclusione* dell'Operazione 10.1.9 *Gestione ecosostenibile dei pascoli*;

2) di stabilire che le disposizioni di cui all'Allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata, inoltre, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato

**Modifiche all'Allegato della determinazione dirigenziale
n. 352 del 29.04.2022
(Misura 10: bando per nuove adesioni)**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Il primo capoverso:

“La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del 16 maggio 2022²**, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.”

è così modificato:

<La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del 15 giugno 2022²**, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.>

La nota ² in relazione alla nuova scadenza diventa:

<termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28.03.2022 prot 0141342 e s.m.i.”>

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

(...)

2.6 - OPERAZIONE 10.1.9 - GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI

(...)

2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

La tabella al terzo capoverso :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni (...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

è sostituita dalla seguente tabella:

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni (...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini di meno di 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

(...)

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Il capoverso:

“Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le **ore 23:59:59 del 16 maggio 2022**¹⁵, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.”

è così modificato:

<Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le **ore 23:59:59 del 15 giugno 2022**¹⁵, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.>

La nota ⁽¹⁵⁾ :

“termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28.03.2022 ”

è così modificata:

<termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28.03.2022 prot 0141342 e s.m.i.”>

(...)

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

(...)

Il quinto capoverso:

“ E’ possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 31 maggio 2022** fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.”

è così modificato:

<E’ possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 30 giugno 2022** fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.>

(...)

Il settimo capoverso:

“In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo fino alle ore **23.59.59 del 10 giugno 2022** fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.”

è così modificato:

<In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo fino alle ore **23.59.59 dell’11 luglio 2022** (deroga al termine ultimo di cui all’art. 12 del reg. (UE) 640/2014 della Commissione) fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.>

(...)

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

(...)

L'ultimo capoverso:

“Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 10 giugno 2022**, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.”

è così modificato:

<Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 dell'11 luglio 2022** (deroga al termine ultimo di cui all'art. 12 del reg. (UE) 640/2014 della Commissione), fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.>

(...)

**Modifiche all'Allegato della determinazione dirigenziale
n. 240 del 28.03.2022
(Misura 11: bando per nuove adesioni)**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Il primo capoverso:

“La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del 16 maggio 2022²**, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.”

è così modificato:

<La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del 15 giugno 2022**, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.>

(...)

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

(...)

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Il capoverso:

“Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le ore **23:59:59 del 16 maggio 2022**⁹, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540. ”

è così modificato:

<Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le ore **23:59:59 del 15 giugno 2022**⁹, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540. >

La nota ⁽⁹⁾ :

“data stabilita in base all’art.12 del regolamento (UE) 640/2014”

è così modificata:

<data stabilita in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM 28.03.2022 prot. 0141342 e s.m.i.>

(...)

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

(...)

Il quinto capoverso:

“ E’ possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le ore 23.59.59 del 31 maggio 2022, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.”

è sostituito dal seguente:

< E’ possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le ore 23.59.59 del **30 giugno 2022**, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.>

(...)

Il settimo capoverso:

“In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo fino alle ore

23.59.59 del 10 giugno 2022, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.”

è così modificato:

<In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo fino alle ore **23.59.59 dell'11 luglio 2022** (deroga al termine ultimo di cui all'art. 12 del reg. (UE) 640/2014 della Commissione), fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili. >

(...)

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

(...)

L'ultimo capoverso:

“Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 10 giugno 2022**, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.”

è così modificato:

<Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 dell'11 luglio 2022** (deroga al termine ultimo di cui all'art. 12 del reg. (UE) 640/2014 della Commissione), fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.>

(...)